

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. MARCONI"**CONVENZIONE DI TIROCINIO/STAGE
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

Prot. n.

TRA

L' ISTITUTO SUPERIORE "G. MARCONI" con sede in TORTONA V.le EINAUDI N°6 ,

codice fiscale 94002440066 d'ora in poi denominato «soggetto promotore»,

rappresentato dal Prof. Guido Rosso nato ad Alessandria il 12/10/1961;

E

(denominazione dell'azienda ospitante) con sede legale in _____,

via _____ codice fiscale /Partita IVA _____

d'ora in poi denominato «soggetto ospitante», con rappresentante legale il sig. _____

_____, nato a _____ il _____

Premesso :

- Che ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- Che ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- Che l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche

Considerato altresì che la Regione Piemonte, con Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008 agli artt. 38, 39 e 40 ha previsto, tra l'altro, i tirocini riservati agli studenti iscritti presso gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, contemplando questi ultimi tra i soggetti promotori.

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

L' Ente/Ditta _____ si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n. _____ soggetto/i in Alternanza Scuola Lavoro su proposta dell'Istituto "Marconi" di Tortona

Art. 2.

1. L'apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. Durante lo svolgimento l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
4. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutore e del responsabile aziendale (adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro);
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio e l'eventuale indicazione dei settori esclusi

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. MARCONI"

- e) attività che svolgerà lo stagista (mansionario)
 - f) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile a cura del soggetto promotore.
5. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008 art. 20);
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio
4. rispettare gli orari di lavoro predisposti dal tutor aziendale in collaborazione con il tutor scolastico
5. comunicare tempestivamente all'azienda e alla segreteria della scuola una eventuale assenza dal luogo di lavoro

Art. 4.

Il soggetto ospitante si impegna a:

1. fornire agli stagisti adeguata e specifica formazione/informazione sulla sicurezza, relativamente all'impiego a cui sono destinati e darne comunicazione ed evidenza al soggetto promotore;
2. fornire agli stagisti gli eventuali dispositivi di protezione individuali e darne comunicazione ed evidenza al soggetto promotore, anche in caso di non necessità;
3. comunicare al soggetto promotore per l'approvazione ogni variazione della sede, dell'orario di lavoro o del mansionario dello stagista;
4. comunicare al soggetto promotore una eventuale assenza dal luogo di lavoro dello stagista;
5. informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada;
6. non assegnare allo stagista mansioni da svolgere al di fuori della sede di lavoro, se non concordate preventivamente con il Soggetto Promotore, pena la sospensione immediata dello stage stesso; (si rammenta, a tal proposito, che ricade sul soggetto ospitante qualsiasi responsabilità derivante dai danni provocati dalla mancata osservanza di tale disposizione).

Art. 5.

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al Soggetto Promotore.

Tortona, _____

(firma e timbro del soggetto promotore) _____

(firma e timbro del soggetto ospitante) _____